



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
U.C.A.G.
ROMA

pec: stataereo@postacert.difesa.it

Prot. N. 441/2026

OGGETTO: : Riscontro nota SMA – precisazioni in ordine a procedure concorsuali.

e, per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA
1° Reparto

ROMA

pec: stataereo@postacert.difesa.it

ALLO STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Relazioni Sindacali

ROMA

pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

ROMA

pec: persomil@postacert.difesa.it

^^

Riferimento: M_D ARM001 REG2026 0031505 30-03-2026.

Seguito: fgl. prot. n. 187/2026 datata 19.2.2026.

1. La scrivente Associazione ha ricevuto la nota in riferimento, con la quale codesto Stato Maggiore Aeronautica ha ritenuto di fornire riscontro all'istanza del 19 febbraio 2026, prot. n. 187/2026.
2. Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che la citata istanza era indirizzata alla Direzione Generale per il Personale Militare, mentre lo Stato Maggiore Aeronautica risultava indicato esclusivamente per conoscenza. Ciò posto, si prende comunque atto dell'intervento fornito, nell'ottica di un dialogo istituzionale improntato a collaborazione e trasparenza.
3. Nel merito, si rendono necessarie alcune precisazioni:
 - codesto Stato Maggiore richiama la propria "sfera di valutazione e competenza" nella definizione delle prove concorsuali. Tale affermazione, pur corretta in termini generali, non esaurisce il tema in esame. Come noto, ogni potestà amministrativa, anche quando espressione di discrezionalità tecnica, incontra un limite invalicabile nei principi costituzionali, in



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

particolare quelli di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), che costituiscono parametri inderogabili di legittimità dell'azione amministrativa;

- ne consegue che la titolarità del potere non è di per sé sufficiente a giustificare le scelte adottate, dovendo queste risultare ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie;
- in tale prospettiva, non appare condivisibile l'assunto secondo cui il principio della par condicio non troverebbe applicazione in ragione della distinzione tra le procedure concorsuali. La circostanza che i concorsi siano disciplinati da bandi distinti e rivolti a platee formalmente diverse non esclude infatti l'operatività del principio di uguaglianza laddove l'esito delle procedure sia l'accesso al medesimo ruolo, con identiche funzioni, responsabilità e inquadramento giuridico ed economico;
- in tali ipotesi, eventuali differenziazioni nelle modalità di svolgimento delle prove devono essere sorrette da una motivazione oggettiva e ragionevole, idonea a giustificare il diverso trattamento. In assenza di tale giustificazione, la distinzione tra procedure non può tradursi in una disparità di trattamento;
- parimenti, il richiamo alla normativa speciale di settore non può essere inteso quale deroga ai principi costituzionali sopra richiamati. La specialità dell'ordinamento militare consente adattamenti funzionali alle specifiche esigenze organizzative delle Forze armate, ma non legittima trattamenti differenziati privi di adeguata base razionale;
- con riferimento, inoltre, al rilievo concernente l'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, si precisa che il richiamo operato nella precedente istanza non era volto a sostenere l'applicazione diretta della disposizione alle procedure concorsuali militari, bensì a evidenziare i principi generali in essa contenuti – imparzialità, trasparenza, oggettività e parità di trattamento – quali espressione dei più ampi parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
- alla luce di quanto precede, permane il profilo critico già evidenziato nella precedente istanza, con particolare riferimento alla mancata giustificazione della scelta di prevedere modalità radicalmente differenti per lo svolgimento della medesima prova di cultura generale (test a risposta multipla per alcune categorie e prova scritta per altre), a fronte dell'accesso al medesimo ruolo e della omogeneità delle funzioni da svolgere;
- tale differenziazione, allo stato, non risulta sorretta da elementi idonei a dimostrarne la ragionevolezza, né appare coerente con i principi di proporzionalità e non discriminazione che devono informare le procedure selettive pubbliche;
- si ribadisce pertanto quanto già rappresentato con la citata istanza cui si fa seguito, evidenziando l'esigenza di un riesame della questione alla luce dei richiamati parametri costituzionali.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

4. Si resta in attesa di un riscontro motivato da parte della Direzione Generale per il Personale Militare, cui la missiva era effettivamente rivolta, confidando che lo stesso affronti puntualmente le questioni sollevate.
5. La scrivente Associazione si riserva, in ogni caso, ogni ulteriore iniziativa a tutela dei propri associati, anche in sede giurisdizionale, qualora dovessero permanere i profili di criticità sopra evidenziati.

Distinti Saluti

Roma, 13 aprile 2026

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE